

STATUTO

SORRISO DEL SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA ALBERTO
AMORICO 19

Numero REA: FG - 163752

Codice fiscale: 02053770711

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-10-2007 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto
Repertorio n.8926
Racolta n.4451



Felice Caputo
Notaio

STATUTO

DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

"Sorriso del Sole società cooperativa sociale ONLUS"

ARTICOLO 1 = DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa sociale retta dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione: "Sorriso del Sole società cooperativa sociale ONLUS".

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

ARTICOLO 2 = SEDE

La società ha sede nel Comune di Foggia

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ARTICOLO 3 = DURATA

La società ha la durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta, e potrà essere prorogata a norma di legge.

I soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso

	ARTICOLO 4 = SCOPO MUTUALISTICO	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità	
	prevalente senza fini di speculazione privata. La Cooperativa, senza al-	
	cuna finalità speculativa, si propone di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei	
	cittadini attraverso la gestione di servizi socio assistenziali e scolastici	
	orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni	
	delle persone come definito alla Legge 8 novembre 1991, n.381, ed e-	
	ventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e	
	senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto,	
	dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condi-	
	zioni economiche, sociali e professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	ARTICOLO 5 = OGGETTO SOCIALE	
	Considerata l'attività mutualistica della società cooperativa sociale	
	nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come ogget-	
	to la promozione e la gestione di:	
	- asili-nido, scuole dell'infanzia e scuole di ogni ordine e grado, e strut-	
	ture socio-culturali-educative;	
	- servizi socio educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia;	
	- sezioni primavera aggregate alla scuola dell'infanzia per l'accoglienza	
	di bambini tra i ventiquattro e i trentasei mesi;	
	- centro ludico per la prima infanzia;	
	- nidi e gruppi di gioco e di massaggio per lattanti e neonati;	
	- nidi e gruppi di gioco per bambini;	

	- progetti di animazione per scuole materne ed elementari o per fami-	
	glie;	
	- progetti o attività di assistenza allo studio per alunni di scuole materne,	
	elementari o medie (di qualunque ordine e grado);	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza per anziani, minori in diffi-	
	coltà e disabili;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati	
	tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o le altre strutture di	
	accoglienza;	
	- attività di formazione professionale;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro	
	cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione	
	e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- centri diurni ed altre strutture con carattere animativo finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita, la cultura, lo sport ed il turismo	
	sociale;	
	- attività e corsi di avviamento allo sport, attività motorie e di manteni-	
	mento, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi, turi-	
	stici e culturali;	
	- il sostegno, sotto qualsiasi forma, di organizzazioni "non profit" e in	
	particolar modo la cooperazione sociale.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali ed assumere partecipazioni ed	
	interessenze in altre imprese avente oggetto analogo ed affine o connes-	

	so al proprio.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimen-	
	to dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e	
	dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Re-	
	golamento approvato con decisione dei soci.	
	La cooperativa potrà stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici	
	e/o privati per la realizzazione degli scopi sociali	
	La cooperativa potrà partecipare a Consorzi, Società, Enti, Istituti, Asso-	
	ciazioni ed Organismi, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non	
	siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente Statuto.	
	Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari fi-	
	nanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quel-	
	le riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1	
	della legge 2 gennaio 1991 n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs 23	
	luglio 1996 n.415 le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge	
	7 marzo 1996 n.108, nonchè l'attività delle imprese di investimento di	
	cui all'art.18 del D.Lgs.24/2/98 n.58.	
	ARTICOLO 6 = SOCI	
	Possono essere Soci della Cooperativa tutti coloro che hanno compiuto	
	il diciottesimo anno di età e che, condividendo gli scopi sociali, possa-	
	no attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo.	
	I soci si distinguono in:	
	Soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendone un compenso	
	che abbia come base il CCNL per le categorie similari;	

	Soci fruitori - che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indiretta-	
	mente dei servizi prestati dalla Cooperativa;	
	Soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente e ai quali si	
	applica quanto previsto dalla L. 381/91.	
	Possono altresì essere Soci della Cooperativa tutti quegli Enti, Società,	
	Associazioni e Organismi in genere - dotati di personalità giuridica -	
	che, condividendo gli scopi della Cooperativa, intendono collaborare per	
	il raggiungimento dei medesimi.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può	
	in ogni caso diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio im-	
	prese in concorrenza con quella della cooperativa stessa.	
	E' vietato ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative	
	che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concor-	
	rente nonchè prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti im-	
	prese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa senza	
	espressa e preventiva autorizzazione dell'organo Amministrativo che	
	terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rappor-	
	to di lavoro instaurato.	
	ARTICOLO 7 = CATEGORIA SPECIALE DI SOCI	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi del-	
	l'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono di-	
	sciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni ca-	
	so superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'inten-	

	resse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fis-	
	sata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comun-	
	que, non può essere superiore a cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle	
	deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresen-	
	tare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel-	
	l'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui	
	agli artt.2545 bis e 2476, commi 2 e 3, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.11 del presente statuto, il	
	socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo-	
	mento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di al-	
	meno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rappor-	
	to mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'art.12 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine so-	
	cietaria;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario	
	del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	

	categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima	
	della scadenza del termine fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla cate-	
	goria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato e-	
	scluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei di-	
	ritti che spettano ai soci cooperatori.	
	Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei	
	soci.	
	ARTICOLO 8 = DOMANDA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di perso-	
	na fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professio-	
	nale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che si propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite mini-	
	mo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente	
	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbi-	
	trale contenuta nell'articolo 30 del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se	

	trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei prece-	
	denti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di am-	
	missione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede le-	
	gale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al pre-	
	cedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discrimi-	
	natori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	
	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pro-	
	nuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa	
	allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguar-	
	do all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 9 = DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI	
	La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da	
	consentire a tutti i soci di instaurare rapporti mutualistici con la coope-	

	rativa in conformità al suo scopo ed oggetto.	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio; della	
	tassa di ammissione che sarà stabilita annualmente dagli amministratori	
	per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;	
	b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente assunte dagli organi della cooperativa;	
	c) ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa.	
	Per tutti rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.	
	ARTICOLO 10 = PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ARTICOLO 11 = RECESSO DEL SOCIO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	

	scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla	
	Società.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono	
	darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Arbitro di cui al	
	successivo articolo 30.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comu-	
	nicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha ef-	
	fetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi pri-	
	ma, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	ARTICOLO 12 = ESCLUSIONE	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che	
	nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	

	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le delibera-	
	zioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di	
	almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle	
	quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qual-	
	siasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperati-	
	va, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione	
	all'Arbitro di cui al successivo articolo 30, nel termine di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi	
	a cura degli Amministratori.	
	ARTICOLO 13 = DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comu-	
	nicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai	
	provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione dell'Arbitro di cui al successivo articolo 30.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di de-	
	cadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata en-	

	tro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti	
	stessi.	
	ARTICOLO 14 = LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i	
	quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non	
	vogliono subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore no-	
	minale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal	
	bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto	
	sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e,	
	nel termine di centoottanta giorni dalla approvazione del bilancio relati-	
	vo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno	
	in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pa-	
	gamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del	
	codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza	
	della società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o	
	legatari del socio defunto.	
	ARTICOLO 15 = QUOTE - CIRCOLAZIONE	
	Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui	
	importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.	
	Le quote dei soci sono nominative ed indivisibili e non possono essere	
	cedute, nemmeno ad altri soci, se la cessione non è autorizzata dagli	
	Amministratori. Il socio che intenda trasferire la propria partecipazione	

	deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomanda-	
	ta. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della ri-	
	chiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente	
	che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che ne-	
	ga al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il	
	socio, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione	
	può attivare la procedura arbitrale di cui al successivo articolo 30.	
	ARTICOLO 16 = PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: da un numero illimi-	
	tato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non	
	superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione,	
	con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, e-	
	sclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma del precedente arti-	
	colo 14;	
	c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili e da ogni altro fondo o	
	accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsio-	
	ne di oneri futuri	
	ARTICOLO 17 = PREVALENZA DELLA MUTUALITA'	
	E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo ri-	
	spetto al capitale effettivamente versato	

	E' vietato distribuire le riserve, di qualsiasi tipo e comunque costituite,	
	tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma sia durante la vita della so-	
	cietà che al suo scioglimento. Alle riserve vengono pertanto riconosciu-	
	te le condizioni di chi all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.	
	904 e sue successive modifiche ed integrazioni.	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve es-	
	sere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ARTICOLO 18 = ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla	
	redazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con crite-	
	ri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Leg-	
	ge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'arti-	
	colo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i	
	criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità	
	con il carattere cooperativo della Società, nonchè evidenziando nella no-	
	ta integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del codice civile, le	
	condizioni di prevalenza mutualistica.	
	Il Bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni qualora lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della so-	
	cietà.	

	ARTICOLO 19 = ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO - RISTORNI	
	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;	
	d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserve straordinarie e/o costituiti a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri.	
	La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini mutualistici.	
	In sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, evidenziati in bilancio in maniera autonoma e distinta ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile, il criterio di attribuzione dei ristorni verrà determinato percentualmente alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società.	
	ARTICOLO 20 = DECISIONI DEI SOCI	

	I soci vengono convocati per	
	a) approvare il bilancio;	
	b) nominare le cariche sociali;	
	c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dei sindaci	
	ove la carica non sia gratuita;	
	d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	e) deliberare sulle modifiche dello atto costitutivo e relativo statuto;	
	f) approvare i regolamenti interni predisposti dall'organo amministrativo	
	nonchè deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale	
	riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo e-	
	same dall'organo amministrativo.	
	I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condi-	
	zione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un terzo dei	
	soci che hanno diritto di voto nell'assemblea; in questo ultimo caso l'as-	
	semblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla	
	richiesta.	
	Le decisioni dei soci possono essere adottate solo con metodo assem-	
	bleare.	
	ARTICOLO 21 = ASSEMBLEA	
	L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:	
	a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale,	
	purché in territorio italiano;	
	b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso conte-	
	nente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da	
	trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello	

	fissato per l'assemblea; esso potrà contenere anche l'indicazione del	
	luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che non potrà	
	aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima; l'avviso deve essere	
	inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita	
	al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo	
	che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione	
	di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta e-	
	lettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato	
	nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo ammini-	
	strativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di con-	
	trollo oppure da uno qualsiasi dei soci;	
	c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando so-	
	no presenti tutti i soci, sono presenti, oppure risulta che sono stati infor-	
	mati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale	
	organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;	
	d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci; la	
	delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rap-	
	presentante e dovrà essere conservata dalla società; ciascun socio può	
	rappresentare sino ad un massimo di cinque soci	
	e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione,	
	accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgi-	
	mento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali ac-	
	certamenti deve essere dato conto nel verbale;	
	f) l'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazio-	
	ne o dall'amministratore unico, o da uno degli amministratori, e in man-	

	canza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la mag-	
	gioranza del capitale sociale presente in assemblea;	
	g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il	
	verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla	
	legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto	
	da un notaio da lui scelto.	
	ARTICOLO 22 = MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATI-	
	VE	
	L'assemblea dei soci è validamente costituita	
	- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci	
	che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o	
	rappresentati	
	Le decisioni sono validamente prese a maggioranza assoluta dei voti dei	
	soci presenti o rappresentati	
	Quando si tratta di deliberare sulle decisioni che comportano	
	= la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, dei regolamenti,	
	= una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale ed una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci,	
	= lo scioglimento anticipato della cooperativa con la nomina e revoca	
	dei liquidatori	
	tanto in prima che in seconda convocazione le relative deliberazioni as-	
	sembleari devono essere assunte con il voto favorevole dei soci che rap-	
	presentano i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.	
	ARTICOLO 23 = DIRITTO DI VOTO	

	Hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta	
	giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota pos-	
	seduta.	
	ARTICOLO 24 = ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
	La società cooperativa è amministrata su decisione dei soci in sede di	
	nomina:	
	- da un amministratore unico	
	- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri;	
	il numero dei componenti il consiglio di amministratori è stabilito dai	
	soci contestualmente alla nomina.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione se per qualsiasi	
	causa viene meno la metà dei consiglieri in caso di numero pari o la	
	maggioranza degli stessi in caso di numero dispari decade l'intero consi-	
	glio di amministrazione.	
	L'organo amministrativo dura in carica fino a revoca o dimissioni ed è	
	rieleggibile.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo de-	
	liberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano con-	
	cessi gettoni di presenza.	
	Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamen-	
	te, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro	
	mansioni.	
	Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:	

	a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomi-	
	na, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice	
	presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o	
	impedimento;	
	b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territo-	
	rio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fat-	
	ta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;	
	c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scrit-	
	ta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno,	
	inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di	
	controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e	
	in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comuni-	
	cazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al	
	recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle	
	decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del	
	presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli am-	
	ministratori;	
	d) in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera valida-	
	mente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti	
	dell'eventuale organo di controllo;	
	e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto	
	favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; a parità di	
	voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova vota-	
	zione, nel caso permanga la parità la deliberazione di intende respinta; il	
	voto è sempre palese e non può essere dato per rappresentanza;	

	f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo	
	al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive in-	
	sieme al presidente;	
	g) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazio-	
	ne del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.	
	ARTICOLO 25 = POTERI DI AMMINISTRAZIONE	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	sia ordinaria che straordinaria della società cooperativa; esso può delibe-	
	rare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta ecce-	
	zione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assem-	
	blea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deli-	
	berare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui	
	anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria	
	anche immobiliare, sulla costituzione modificazione od estinzione di	
	qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure sia generali che spe-	
	ciali, sui programmi di lavoro, sull'assunzione e licenziamento del perso-	
	nale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribu-	
	zioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa	
	relativi alle scelte aziendali, agli investimenti.	
	Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi	
	di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provin-	
	ciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa	
	tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonchè commettere, nei	
	limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori,	

	controversie riguardanti la società.	
	L'organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare	
	un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la	
	composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.	
	ARTICOLO 26 = RAPPRESENTANZA LEGALE	
	La rappresentanza generale della società cooperativa, di fronte ai terzi ed	
	in giudizio, spetta:	
	- all'amministratore unico	
	- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assen-	
	za o impedimento al vice presidente se nominato e, in mancanza o in as-	
	senza di questo, ad un consigliere designato dal consiglio.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed	
	ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	ARTICOLO 27 = COLLEGIO SINDACALE	
	Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina sia obbligatoria per legge,	
	esercita anche il controllo contabile della cooperativa.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti	
	ed è costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; i soci,	
	nel nominarlo, determinano il compenso, con l'osservanza delle tariffe	
	professionali vigenti.	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto,	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sul-	
	l'adeguatezza dell'assetto organizzativo della cooperativa e sul suo con-	

	creto funzionamento; verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta	
	della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili	
	dei fatti di gestione, verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle	
	risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è	
	conforme alla legge	
	I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente,	
	ad atti di ispezione e di controllo e richiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali.	
	Qualora la società voglia nominare, per il controllo contabile, un reviso-	
	re questi dovrà essere iscritto al registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	ARTICOLO 28 = CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione purchè non siano in mora	
	per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti alle obbliga-	
	zioni contratte con la cooperativa hanno diritto di avere dagli ammini-	
	stratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare an-	
	che tramite professionisti di loro fiducia i libri sociali ed i documenti re-	
	lativi all'amministrazione.	
	ARTICOLO 29 = SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà u-	
	no o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendo il numero dei	
	liquidatori, in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento	
	del collegio anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di	
	amministrazione in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza	
	della società, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, gli	

	eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Esaurita la fase della liquidazione l'intero patrimonio sociale, dedotti	
	soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed even-	
	tualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere	
	destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione secondo quanto disposto dall'art.2514 c.c.	
	ARTICOLO 30 = CLAUSOLA ARBITRALE	
	Sono devolute alla cognizione di un Arbitro, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbia-	
	no ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controver-	
	sia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le cate-	
	gorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'Arbitro sarà nominato dalla camera Arbitrale istituita presso la Camera	
	di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Foggia	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art.36	
	del D.Lgs. n.5/2003.	
	ARTICOLO 31 = DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disci-	
	plinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole i-	

26 di 26